

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 30-11-1984
REGIONE BASILICATA

INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 45 del 5 dicembre 1984

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I

Finalità ed obiettivi

ARTICOLO 1

La presente legge è diretta ad assicurare un' azione coordinata degli interventi a favore dei cittadini portatori di handicap con minorazioni fisiche, psichiche e/ o sensoriali, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, per rendere effettivo l' inserimento nella vita sociale e culturale e lavorativa.

ARTICOLO 2

La Regione Basilicata, in aderenza al dettato costituzionale, all' art. 5 dello Statuto e nell'ambito delle attribuzioni ad esse afferite dal DPR 24/ 7/ 77 n. 616 e dalla legge 23/ 12/ 78 n. 833,formula programmi per l' attivazione di servizi e interventi integrativi in materia di prevenzione,diagnosi, riabilitazione, diritto allo studio, formazione professionale, igiene ambientale ed inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 3

Gli obiettivi della presente legge si attuano favorendo:

- a) la informazione socio - sanitaria e la prevenzione degli handicap;
- b) la permanenza e l' integrazione dell' handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;
- c) il superamento di ogni forma di emarginazione;
- d) il superamento degli istituti;
- e) l' inserimento e l' integrazione scolastica;
- f) l' effettiva fruibilità delle strutture abitative, dei trasporti, delle comunicazioni e dei servizi;
- g) l' orientamento professionale e l' inserimento lavorativo;
- h) la concreta possibilità di esercitare lo sport, il turismo e le attività di tempo libero.

ARTICOLO 4

I Comuni, singoli o associati, e le Unità Sanitarie Locali, nell' ambito delle rispettive competenze,provvedono alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge.

I Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le UUSSLL che intendono avvalersi, ciascuno per la propria competenza, dei contributi regionali per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, ne faranno richiesta

entro il 31 luglio di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La richiesta deve includere le deliberazioni e la documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il contributo.

Tale documentazione deve contenere:

- la descrizione dell' iniziativa, completa delle indicazioni che la rendono conforme ai criteri e principi operativi contenuti nella presente legge;
- l' indicazione degli utenti e degli altri interlocutori cui l' attività si rivolge;
- numero e qualificazione del personale necessario;
- l' indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona alla programmazione e alla attuazione delle attività ;
- la spesa prevista distinta per qualificazione.

E' fatto obbligo agli enti destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, di fornire una relazione annuale alla Giunta Regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

L' applicazione coordinata degli interventi, di cui alla presente legge, sarà curata da uno degli uffici del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale.

ARTICOLO 5

E' istituito presso il Dipartimento Sicurezza Sociale un centro di documentazione con il compito di:

- a) raccogliere la documentazione e la bibliografia nazionale ed estera relativa ai problemi dei portatori di handicap;
- b) tenere aggiornata una banca dati quantitativa e qualitativa relativa alla situazione ed ai bisogni degli handicappati e ai servizi pubblici e privati di carattere socio - sanitario in correlazione a quanto previsto dall' art. 27 della legge 23/ 12/ 78 n. 833;
- c) compiere ricerche in campo socio - sanitario anche in collaborazione con Istituti Universitari e Centri specializzati.

Per le finalità di cui alla precedente lettera b) e per favorire puntuali ed efficaci scelte di intervento diversificate sul territorio ciascuna USL della Regione in collaborazione con i Comuni, promuove una rilevazione dei bisogni dei portatori di handicaps residenti nel territorio provvedendo al costante aggiornamento.

ARTICOLO 6

Ai fini della presente legge si considerano portatori di handicap le persone che presentino una minorazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali di natura congenita o comunque intervenuta in seguito ad evento morboso o traumatico, generante processi di emarginazione.

ARTICOLO 7

All' accertamento dell' handicap, del grado di gravità e dello stato di bisogno si provvede in conformità delle leggi statali e regionali vigenti.

TITOLO II

Riabilitazione ed assistenza

ARTICOLO 8

Per l' ausilio dell' handicappato fisico e/ o sensoriale la Unità Sanitaria Locale deve fornire la più vasta serie di oggetti rispondenti alla tecnologia più avanzata, che siano utili per gli atti più comuni della vita quotidiana, a norma della legge 11/ 11/ 1983, n. 638 del DM 2/ 3/ 1984, del DM 30/ 5/ 1984 e

successive disposizioni amministrative di attuazione. In particolare, le UUSLL concedono contributi per le spese documentate, sostenute per l' adeguamento funzionale degli autoveicoli e motoveicoli, in relazione alla differenza di costo rispetto agli autoveicoli tipo. Con direttiva regionale saranno definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici.

ARTICOLO 9

Le Unità Sanitarie Locali devono istituire, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, servizi di riabilitazione rapportati agli effettivi bisogni, per provvedere all' assistenza e alla terapia globale e motivata nel normale contesto di vita del soggetto.

L' assistenza domiciliare comprende in particolare quella sanitaria - psicologica, di socializzazione, informazione e di sostegno ai nuclei familiari, l' attuazione delle terapie più semplici e, ove necessario, la collaborazione domestica e/ o l' accompagnamento.

Le Unità Sanitarie Locali possono organizzare forme di assistenza integrata privilegiando l' attivazione di case famiglie e comunità alloggio, con un numero di utenti di norma non superiore a 7, preferibilmente residenti nella stessa USL, nel rispetto di idonee tipologie edilizie, assicurando, ove necessario, l' assistenza infermieristica continua.

Presso ogni USL viene attivata, utilizzando le esperienze esistenti nel settore, una équipe di operatori dei servizi socio - psico - pedagogici, sanitari e formativi con il compito di svolgere attività di macro - osservazione, depistage e primo orientamento per i portatori di handicap.

ARTICOLO 10

Per la gestione dei servizi, di cui alla presente legge, i Comuni, singoli o associati e le Unità Sanitarie Locali per la parte di competenza, possono avvalersi dell' opera di associazioni riconosciute ed istituzioni private di assistenza non aventi scopi di lucro, semprechè siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la efficienza organizzativa ed operativa, ai sensi della normativa vigente.

A questo fine i Comuni, singoli associati e le Unità Sanitarie Locali stipulano con i suddetti organismi apposite convenzioni.

La eventuale utilizzazione degli obiettori di coscienza e del personale di volontariato civile è disciplinata dalla normativa regionale e statale vigente in materia.

TITOLO III **Inserimento**

ARTICOLO 11

Al fine di un compiuto esercizio del diritto allo studio, nella scuola materna e dell' obbligo, da parte dei soggetti portatori di handicap, i Comuni e le USL, per quanto di propria competenza, e ferma restando la normativa statale vigente in materia, programmano ed attuano d' intesa con i distretti scolastici:

- a) l' assistenza socio - psico - sanitaria e specialistica;
- b) l' assistenza fisica ai soggetti invalidi e non autosufficienti;
- c) i trattamenti terapeutici di riabilitazione e di socializzazione nelle diverse forme ritenute opportune, in corrispondenza della disabilità ;
gli Enti competenti si avvalgono, per l' aggiornamento del personale docente, per la programmazione e la ricerca didattica della collaborazione dell' IRRSAE.

La Regione eroga ai Comuni contributi finanziari per:

- 1) le spese di trasporto il cui fine sia quello dell' ulteriore integrazione e socializzazione;
- 2) la formazione del personale non docente e di quello delle scuole materne;
- 3) l' assistenza fisica e l' accompagnamento nel trasporto a scuola;

4) le attività extrascolastiche e del tempo libero;

5) la fornitura di materiale didattico;

6) la terapia globale e motivata all' interno del gruppo di classe.

Favorisce, inoltre, l' accesso dell' handicappato alla scuola secondaria superiore con agevolazioni nel campo dei trasporti e dell' accompagnamento.

I benefici di cui al comma precedente sono estesi a coloro che intendono seguire i corsi universitari in raccordo con le norme regionali sul diritto allo studio universitario.

ARTICOLO 12

In conformità all' art. 3 della LR 1° marzo n. 80 n. 13, la Regione predispone appositi piani annuali per l' inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti portatori di handicap, nonché per la formazione e l' aggiornamento dei formatori.

ARTICOLO 13

Tenuto conto delle prescrizioni della LR 1/ 3/ 80, n. 13, gli interventi di formazione professionale in favore degli handicappati devono tendere a sbocchi occupazionali.

Essi pertanto devono essere praticati in una situazione formativa in grado di offrire metodologie, procedure didattiche, ambienti, attrezzature e co-presenze di personale educativo.

Allo scopo di facilitare l' intervento formativo, i piani pluriennali ed annuali di cui agli art. 5 - 6 - 7 della citata legge n. 13 devono prevedere i servizi di supporto, quando necessari, tra i quali trasporti, mensa, accompagnatore.

ARTICOLO 14

La Regione cura la formazione professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali e dei Comuni nel campo della riabilitazione e della lotta all' emarginazione e dell' assistenza, nel rispetto della normativa contrattuale.

La Regione cura, altresì, l' organizzazione di corsi di riqualificazione delle cooperative di servizi socio - sanitari.

ARTICOLO 15

La Regione assume iniziative volte a promuovere e favorire l' inserimento nel lavoro di cittadini portatori di handicap anche attraverso la cooperazione integrata.

Alle cooperative di produzione, di servizio, artigianali ed a quelle agricole, forestali, zootecniche e vivaistiche che presentino accertati requisiti di continuità lavorativa e che abbiano tra i propri soci il minimo di 1/ 3 e il massimo di 2/ 3 di soggetti handicappati, la Regione, sul costo documentato di acquisto di attrezzature e nei limiti del bilancio regionale, assegna contributi fino all' importo massimo previsto dalle leggi regionali vigenti in materia, aumentato del 15% del costo predetto e comunque non inferiore al 70%.

Per l' espletamento del lavoro degli handicappati, i contributi di cui al comma precedente, in relazione alle esigenze di acquisto o adeguamento delle attrezzature necessarie sono estesi anche ai lavoratori autonomi portatori di handicaps e alle aziende private, non soggette alle assunzioni obbligatorie previste dalla normativa statale vigente che assumano portatori di handicaps.

ARTICOLO 16

La Regione opera per l' eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel DPR del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai luoghi di lavoro, agli alloggi in cui vivono portatori di handicap e ai mezzi di trasporto pubblico.

A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/ 81 e successive modificazioni per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche.

La Regione assegnerà , con appositi piani annuali, ai Comuni che ne facciano documentata richiesta, contributi finalizzati alla graduale eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi e negli edifici pubblici.

La Regione determina, altresì , nei piani di edilizia residenziali le aliquote degli alloggi da realizzare secondo le prescrizioni previste per i portatori di handicap. La Giunta Regionale curerà infine, la formulazione di apposita normativa tecnica di riferimento, nonché la effettuazione di campagne informative, di incentivazione e di promozione per il superamento delle barriere architettoniche.

Nei piani regionali dei trasporti è fissata la quota di mezzi di trasporto pubblico acquistati con contributo regionale accessibili ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione.

Nei piani medesimi sono previsti interventi per la modifica e l' adeguamento delle caratteristiche tecniche dei servizi pubblici ad impianto fisso e delle strutture di accesso o di supporto ai servizi automobilistici.

TITOLO IV **Norme finali**

ARTICOLO 17

La Regione e gli Enti gestori devono garantire la piena partecipazione degli utenti e dei loro rappresentanti alla programmazione e all' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Le modalità della partecipazione di cui al comma precedente saranno determinate con deliberazione della Giunta Regionale e degli organismi esecutivi degli Enti gestori, secondo le rispettive competenze.

ARTICOLO 18

Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in L. 200 milioni per l' anno 1984, faranno carico ad apposito capitolo così denominato: << Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps >> ed alla relativa copertura finanziaria si provvede con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti. Agli stanziamenti per gli anni successivi provvederanno le rispettive leggi di bilancio.

ARTICOLO 19

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione:

Cap. 7400 - Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti

L. 200.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
OMISSIS

In aumento:

Cap. 4090 - (di nuova istituzione) - Interventi a favore di cittadini portatori di handicap L. 200.000.000

ARTICOLO 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 1984
